

## Le strane anomalie che il giurista rileva nell'esaminare l'art. 62 del Decreto Legge n. 1/2012 convertito in Legge 24 Marzo 2012 n. 27

Fausto Capelli

Il Governo italiano, nel Decreto legge n. 1/2012 convertito con Legge 24 Marzo 2012 n. 27, ha inserito nell'art. 62 alcune disposizioni che violano l'art. 106 TFUE, come in prosieguo cercherò di chiarire in forma schematica.

L'art. 62 del Decreto legge n. 1/2012, nella versione definitivamente approvata, stabilisce una regola generale molto precisa per quanto riguarda i termini entro i quali le imprese private (e gli enti pubblici), acquirenti di prodotti alimentari, devono obbligatoriamente pagare le fatture ricevute dalle imprese che hanno loro fornito i prodotti.

In base a tale regola generale, quando i prodotti alimentari forniti sono considerati deteriorabili (deperibili), in tal caso il pagamento deve avvenire entro *trenta* giorni dal ricevimento della fattura.

Nel caso, invece, in cui i prodotti alimentari forniti non siano considerati deteriorabili (deperibili), in tal caso il pagamento dovrà avvenire entro *sessanta* giorni dal ricevimento della fattura.

Per poter stabilire se i prodotti siano deteriorabili oppure non deteriorabili, si fa riferimento, in generale, al termine di scadenza o al termine minimo di conservazione riportato sull'etichetta del prodotto.

Se tale termine è inferiore a sessanta giorni il prodotto deve essere considerato deteriorabile e il pagamento dovrà avvenire entro *trenta* giorni dal ricevimento della fattura.

Nel caso, invece, in cui il termine di scadenza sia pari o superiore a *sessanta* giorni, in tal caso il prodotto viene considerato *non* deteriorabile e il pagamento dovrà avvenire entro *sessanta* giorni dal ricevimento della fattura.

Fino a questo punto la regola generale appare comprensibile e, sotto certi profili, anche ragionevole.

Sennonchè, come si ricava dall'art. 62, par. 4, lettera c, vengono considerati, *per legge*, come deteriorabili anche prodotti alimentari i quali, nel modo più assoluto, non possono essere considerati tali.

In verità, questi prodotti, assolutamente non deteriorabili, sono stati fatti rientrare tra quelli deteriorabili ricorrendo ad un'astuzia, così da sorprendere la buona fede dei parlamentari che, alla fine, hanno approvato il provvedimento.

In effetti questi prodotti, come ad esempio la carne in sca-

tola, sono stati fatti rientrare tra i prodotti deteriorabili in via surrettizia, vale a dire senza indicarli in modo esplicito con il loro nome (carne in scatola) ma bensì facendo riferimento alle loro caratteristiche chimico-fisiche (ad esempio: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 etc. etc.).

Ora, considerare deteriorabile la carne in scatola che ha una data di scadenza superiore ai cinque anni!! appare veramente ridicolo.

In questo modo i produttori di carne in scatola, con scadenza a cinque e più anni, riescono quindi ad ottenere il pagamento delle loro fatture entro *trenta* giorni, mentre tutti i produttori che immettono sul mercato prodotti alimentari con scadenza a *sessanta* giorni, devono accontentarsi di ricevere il pagamento entro *sessanta* giorni dal ricevimento della fattura.

Ma la violazione esplicita dell'art. 106 TFUE, deriva dal fatto che i produttori di carne in scatola sono tutte grandi imprese, che possono così imporre anche ai piccoli rivenditori, come drogherie e salumerie, il pagamento delle fatture entro *trenta* giorni dalla fattura.

Orbene, questo "regalo" dello Stato italiano alle grandi imprese non ha alcuna giustificazione, perché l'art. 62 del DL n. 1/2012 è stato adottato unicamente per favorire i piccoli produttori che hanno difficoltà ad ottenere dagli acquirenti il pagamento delle loro fatture entro termini ragionevoli.

Mediante la norma sopra descritta, lo Stato italiano ha invece completamente capovolto la situazione, favorendo le grandi imprese ai danni dei piccoli operatori.

In ogni caso, la violazione dell'art. 106 TFUE risulta dal fatto che lo Stato italiano ha introdotto una normativa che costituisce una «*misura contraria*» alle disposizioni sulla concorrenza e in particolare all'art. 102 TFUE, tenuto anche conto che le imprese produttrici di carne in scatola sono pochissime.

Infatti, grazie all'art. 62, le grandi imprese produttrici di carne in scatola riescono ad imporre ai loro acquirenti (cfr. art. 102 lettera a TFUE) «*condizioni di transazione non eque*».

Che si tratti di condizioni non eque appare evidente in quanto, come sopra chiarito, le grandi imprese produttrici di carne in scatola riescono ad imporre, ai piccoli distributori, termini di pagamento del tutto sfavorevoli a questi ultimi, in rapporto ai termini generalmente osservati.

Per concludere, considerata la violazione commessa dallo Stato italiano, dovrebbe trovare applicazione l'art. 106, par. 3 TFUE.

In altre parole, dovrebbe essere adottata nei confronti dello Stato italiano, una decisione sulla base dell'art. 106, par. 3 TFUE, con la quale venga imposto al nostro Stato di rivedere la disposizione contenuta nell'art. 62, par. 4, lettera c del Decreto legge n. 1/2012.